

Modello di responsabilità 231

Avv. Stella Romano

Dott.ssa Beatrice Scappini

Webinar Partner24

Giovedì 31 Marzo 2022 ore 12:00



Chi siamo

Mission: Siamo consulenti per lo sviluppo di imprese e professionisti, a beneficio della comunità.

Vision: Molteplici ambiti professionali integrati per soluzioni efficaci ed innovative

Ci sentiamo partner delle imprese e di chi ne detiene le responsabilità, per condividerne le sfide e trovarne soluzioni sostenibili ed innovative.





La sostenibilità diventerà un prerequisito di tutte le organizzazioni

Beatrice Scappini, *Consulente di sostenibilità e Revisore legale*




Argomenti

- Introduzione alla sostenibilità d'impresa e relative responsabilità
- Modello organizzativo 231:
 - o Relazione con sostenibilità
 - o Reati
 - o Criteri di imputazione oggettiva
 - o Protocolli
 - o Casi reali



La sostenibilità è l'equilibrio ottimale tra le aree economica, sociale, ambientale




Fonte: IR Framework, 2013

Evoluzione del Business sostenibile



Evoluzione di csr e sostenibilità



Funzioni comunicative del bilancio

Legge

Legislativa

Investitori

Comparativa

Finanziatori

Persuasiva

Stakeholder

Di Risposta
Bilancio
Sociale
Report
Sostenibilità



Perché la Sostenibilità è strategica?

Francesco Morace: *Sostenibilità oggi è un elemento distintivo che diventerà un prerequisito come il concetto di igiene nell'800*

Annamaria Milesi: *Siamo nel quaternario, dove l'esperienza vale di più del servizio...non più promozione ma narrazione*

Dal 2017 le grandi imprese obbligate a integrare nel bilancio civilistico informazioni ESG, in futuro anche PMI

È il più completo strumento di management

Il settore del ben-essere/bell-essere è in crescita

Interesse del consumatore verso prodotti etici e /o green (acquisto responsabile) in aumento





**OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

1 POVERTÀ
ZERO



2 FAME
ZERO



3 SALUTE E
BENESSERE



4 ISTRUZIONE
DI QUALITÀ



5 UGUAGLIANZA
DI GENERE



6 ACQUA PULITA
E IGIENE



7 ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE



8 LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA



9 INDUSTRIA,
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE



10 RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE



11 CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI



12 CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI



13 AGIRE PER
IL CLIMA



14 LA VITA
SOTT'ACQUA



15 LA VITA
SULLA TERRA



16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
FORTI



17 PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI



Relazione tra Modello 231 e Sostenibilità



Il Codice etico: un documento che definisce i valori ed i corretti comportamenti che le persone che operano nell'organizzazione devono tenere nei confronti dei diversi e molteplici portatori di interesse: fornitori, clienti, Pubblica amministrazione e Istituzioni della società civile, media, etc.

Relazione tra Modello 231 e Sostenibilità

- Il tema dei reati presupposto di cui agli art. 24 e 25 D.lgs. 231/01 in materia di pubblica amministrazione.
- Il bene giuridico protetto dai reati in esame: il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.

Relazione tra Modello 231 e Sostenibilità



Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.



Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”



Relazione tra Modello 231 e Sostenibilità

 l'Obiettivo SDG n. 16 è “Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile”, e riguarda il dato per cui gli Stati che aderiscono agli Obiettivi 2030 dovrebbero “Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme”.

STRETTA CORRELAZIONE TRA MODELLO 231 E OBIETTIVI SDG



**STRETTA CORRELAZIONE TRA MODELLO 231
E OBIETTIVI SDG**

I Reati Ambientali

 Previsi all'art. 25 undecies del Decreto legislativo 231/01.

 A far data dal 16 agosto 2011, per effetto del D.Lgs. n. 121/2011 (attuativo delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE), numerosi “reati ambientali” hanno trovato ingresso nella disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Il caso profetico dell'avvento dei reati ambientali

- Cassazione Penale Sez. 3, del 20 aprile 2011, n. 15657 che nel prevedere l'applicazione ad un'impresa individuale del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non, e per la violazione dell'art. 260 del D. L.vo 152/06, (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) applicava nei confronti della impresa suddetta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno.
- Di particolare interesse la fattispecie menzionata in quanto primo caso di accesso diretto dei reati ambientali all'apparato sanzionatorio 231 per il tramite di un reato associativo



I singoli reati

Art. 452 –bis: inquinamento ambientale

Art. 452 quater: disastro ambientale

Art. 452-quinquies: delitti colposi contro l'ambiente

Delitti associativi aggravati dall'art. 452 – octies;

Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies;

Art. 727 bis: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 – bis: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

... e altre fattispecie previste nel Dlgs. 152/2006



Criteri di imputazione oggettiva

La maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

L'art. 5 del decreto richiede che il reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano, peraltro, un'evidente sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Sul punto la dottrina si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative in grado di scongiurare lo spettro della disapplicazione del d.lgs. 231/2001 in riferimento agli illeciti colposi pur configurati dal medesimo come presupposto della responsabilità da reato.



Criteri di imputazione oggettiva

Soluzioni alternativamente orientate ad accentuare il ruolo del parametro del “vantaggio” (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero all’obiettivizzazione della nozione di “interesse” - finora valorizzata nel confronto con reati presupposto dolosi soprattutto nel senso del volontario perseguimento ex ante dell’utilità dell’ente da parte dell’autore dell’illecito penale, quale, cioè, movente esclusivo o concorrente della sua condotta (cfr. Sez. II, n. 3625 del 20 dicembre 2005, dep. 30 gennaio 2006, D’Azzo, Rv 232957) - o comunque incentrate sulla necessità di correlare l’interesse dell’ente alla condotta volontariamente posta in essere dall’agente e non già all’evento colposamente cagionato, ovvero sul rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e soggetto che abbia agito nella veste qualificata considerata dall’art. 5, d.lgs. 231/2001.

Adesione ai protocolli specifici

L'esonero della responsabilità si fonda sull'adozione di un modello organizzativo e gestionale che deve:

- Prevedere specifici protocolli atti a individuare le aree di attività sensibili (SGS e standard di tutela internazionale);
- prevedere “in ogni caso”, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, “altresì”, un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (Odv).



Per concludere...

Obiettivo SDG n. 9 in linea con il legislatore 231

“Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile” in uno dei suoi sotto-obiettivi esplicita che gli Stati dovrebbero “migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente...”.

possibilmente interna. A tal proposito, non si può trascurare l'utilità di valorizzare riferimenti normativi di prevenzione quali quelli proposti dalla ISO 14001 in materia ambientale così come dalla ISO 37001 in materia di corruzione;²²

Per garantire l'efficace coordinamento di cui ai punti precedenti, può risultare preziosa la prospettiva privilegiata assicurata dal legale interno che, oltre alle competenze in materia di responsabilità penale personale e d'impresa, assicura anche una piena e compiuta conoscenza dell'azienda e dei suoi processi interni.

Infine, si richiama l'attenzione su ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 68/15 che, sebbene siano prive di un diretto riferimento al decreto 231, contribuiscono a determinare un'inconsapevole esposizione alle responsabilità personali e d'impresa. Il riferimento è, ad esempio, ai seguenti articoli: art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale); art. 452-septies (Impedimento del controllo); art. 452-novies (Aggravante ambientale); art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi).

3. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 cod. ambiente</p> <p>Gestione degli scarichi idrici</p> <p>Gestione delle emissioni atmosferiche</p> <p>Costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità</p>	<p>Identificazione e valutazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; • significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; • misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali. <p>Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità di monitoraggio della necessità di</p>

²² Al riguardo si richiama la previsione dell'art. 30 del d.lgs n. 81/08 in materia di efficace utilizzazione delle Linee Guida UNI – INAIL (SGSL) settembre 2001 e del British Standard OHSAS 18001:2007, per la realizzazione dei modelli di organizzazione ex d.lgs n. 231/01, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

	<p>richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti.</p> <p>Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; • definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; • monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati; • verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio; • definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione (ad es. accorgimenti tecnico strutturali o procedurali) per la mitigazione e il contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera. <p>Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; • risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni. <p>Identificazione e risoluzione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio e problematiche connesse ai rilasci di emissioni diffuse e fuggitive</p>
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente</p>	<p>Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;

<p>Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione; • esercizio; • dismissione. <p>Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti • pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. <p>Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; • imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza; • definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto. <p>Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; • l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; • il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; • la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 d.lgs. 202/2007</p> <p>Attività svolte su navi ed aeromobili.</p>	<p>Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. Ad esempio, per le navi occorre definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ottenimento di certificati internazionali per la prevenzione dell'inquinamento e/o attestazioni di idoneità per il trasporto di sostanze e materiali di cui lo sversamento è vietato dalla normativa vigente; • la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (es. movimentazione, pulizia, ecc.); • la gestione di tali sostanze.
<p>Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente</p> <p>Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti</p>	<p>Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; • verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. <p>Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; • l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo - Case study

	<p>Gestione dei rifiuti – smaltimento/recupero dei rifiuti in impianti interni, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• il possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività;• l'esercizio nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile e delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti (es. CER ammessi, quantità autorizzate, etc.);• l'effettuazione di adempimenti documentali (es. registrazioni, dichiarazioni, etc.).
<p>Art. 3 l. 549/1993 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.</p>	<p>Occorre prevedere modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none">• il censimento degli <i>asset</i> contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione <i>dell'asset</i>, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;• le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.



Grazie per l'attenzione

Contatti



Via Carmelitani Scalzi, 20
37122 - Verona (VR)

Telefono +39 045 8031786
+39 045 8001561
Fax +39 045 595968



Area Fiscale consulenzafiscale@i-plus.it
Area Lavoro consulenzalavoro@i-plus.it
Sostenibilità sustainabilia@i-plus.it
Area Legale legale@i-plus.it

I nostri canali online



<https://i-plus.it>

<https://i-plus.it/sustainabilia/>



Linkedin

<https://www.linkedin.com/company/iplus-italia>

YouTube

<https://www.youtube.com/channel/UC7oKgs-i4mqLpRhuPJfXZWQ>

Facebook

<https://www.facebook.com/IPLUS.italia>